

## **C12369 - ALGECO/TECNIFOR**

Provvedimento n. 29640

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Algeco S.p.A. e Tecnifor S.p.A., pervenuta in data 1° aprile 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Algeco S.p.A. (di seguito Algeco) è una società attiva in Italia nel settore dell'edilizia modulare, appartenente al Gruppo Modulaire e indirettamente controllata dalla capogruppo lussemburghese Modulaire Holding S.à.r.l., a sua volta controllata dal fondo gestito da TDR Capital LLP (di seguito, TDR). Algeco opera, in particolare, nella progettazione e produzione di *container*, spazi modulari e moduli prefabbricati, oltre che nei servizi di vendita e noleggio degli stessi.

**2.** TDR ha realizzato nel 2019 un fatturato a livello mondiale pari a circa [30-40]\* miliardi di euro, di cui circa [2-3] miliardi per vendite in Italia.

**3.** Tecnifor S.p.A. (di seguito Tecnifor) opera nel settore delle costruzioni modulari. Il capitale di Tecnifor è attualmente detenuto da due persone fisiche, ovvero per l'83,33% dal signor [omissis], che esercita il controllo, e per il restante 16,67% dalla signora [omissis] (di seguito, insieme, i Venditori). Ad esito di una riorganizzazione societaria, preordinata alla realizzazione della presente operazione, la società deterrà anche ulteriori *asset* e attività attualmente di proprietà dei Venditori. La società *target* risultante dalla riorganizzazione in esame (di seguito, la Target) sarà, pertanto, attiva nella produzione, vendita e noleggio di edifici prefabbricati, *containers* e monoblocchi per uso civile, sociale e industriale.

**4.** In base ai dati forniti dalle Parti, nel 2019 la Target ha realizzato un fatturato di [10-31] milioni di euro, di cui [10-31] in Italia. La Parte ha precisato di aver ottenuto tale valore sottraendo al valore del bilancio consolidato di Tecnifor le vendite generate dalle attività dei Venditori non rientranti nel perimetro dell'operazione.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**5.** L'Operazione notificata consiste nell'acquisizione, da parte di Algeco, del 100% delle azioni di Tecnifor e, indirettamente, dell'intero capitale sociale di due società veicolo (Newco), che verranno preventivamente acquisite da Tecnifor, per effetto della citata riorganizzazione societaria.

In particolare, sulla base del Contratto di Compravendita ("Contratto") tra Algeco e i Venditori, questi ultimi si sono impegnati a trasferire alcuni rami d'azienda del Gruppo FA/Tecnifor a due società a responsabilità limitata all'uopo costituite, le Newco, entrambe aventi lo stesso oggetto sociale, consistente nella produzione, vendita, noleggio, installazione di costruzioni modulari e prestazione di servizi accessori. Le Newco saranno acquisite da Tecnifor. A seguito della riorganizzazione, pertanto, tutti gli *asset* utilizzati dal Gruppo FAE/Tecnifor per l'attività in esame risulteranno trasferiti a Tecnifor e, quindi, saranno oggetto di acquisizione da parte di Algeco che ne deterrà il controllo esclusivo.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**6.** L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

**7.** Essa, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), poiché non risulta superata una delle due soglie previste per l'obbligo di notifica. In particolare, il fatturato realizzato dalla Target a livello nazionale nell'ultimo esercizio di cui siano disponibili dati certificati è inferiore a 31 milioni di euro, cosicché tale soglia non risulta superata da parte di almeno due delle imprese interessate.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*